

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CUORI SPORTIVI ETS

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e' costituita, con sede in Alpignano (TO), Via San Giacomo nr. 12/A, un'associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva dilettantistica Cuori Sportivi Ente del Terzo Settore", siglabile "A.S.D. CUORI SPORTIVI ETS".

I colori sociali sono granata e azzurro.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera dell'Organo di amministrazione.


TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - L'associazione si propone di:

a) promuovere, diffondere, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, cui questa associazione intende affiliarsi o si è già affiliata. L'Associazione intende contribuire alla promozione delle discipline sportive dilettantistiche in genere e specificatamente dell'attività per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline del fitness in genere e di qualsiasi attività sportiva, ludico-motoria, agonistica o amatoriale disciplinata da una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva. L'oggetto di cui sopra è realizzabile an-



che mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o di proprietà) nonché organizzando direttamente o partecipando a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa nel rispetto delle vigenti disposizioni federali;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali realizzate come momento di aggregazione;

h) l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche nei settori sopra indicati disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;

i) l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, nonché l'attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;

l) operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Essa inoltre nello svolgimento della attività istituzionalmente prevista potrà allestire e gestire in proprio o tramite terzi, attività di ristoro e bar collegate con propri impianti.



L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo associativo, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

L'Associazione è già affiliata a due Enti di Promozione Sportiva, UISP e CSI, il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi associativi, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

L'associazione svolgerà la propria opera sul territorio nazionale.

TITOLO III - Soci


Articolo 4 - All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso all'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- Soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- Soci onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione



o alle finalità di questa.

- Soci atleti e tecnici vale a dire coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, non ricorrendo a propri associati.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Organo di amministrazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale come deliberata dall'Organo di amministrazione.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare i costi dei corsi stagionali stabiliti in funzione dell'effettiva attività sportiva che verrà svolta. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo o in corso d'anno con delibera dell'Organo di amministrazione e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i



contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione. L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo/quota annuale, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata del contributo stesso;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.


Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, mail, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'Organo di amministrazione.

TITOLO V - Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;



- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il Patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il Patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

I versamenti al Patrimonio possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al Patrimonio.

L'Organo di amministrazione stabilisce annualmente la quota sociale minima da versarsi.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dall'Organo di amministrazione sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente.

L'associazione ETS ha un patrimonio iniziale in forma liquida pari a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).

Esercizio Sociale - Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni



anno. L'Organo di amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora l'ETS abbia ricavi, rendite e proventi o entrate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto finanziario per cassa in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Tale bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Libri dell'associazione - Articolo 13 - Gli enti del Terzo settore devono tenere:

- 1) Il libro degli associati o aderenti;
- 2) Il libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui al punto 1 e 2 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui al punto 3) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore legale dei conti.
- e) l'Organo di controllo.

Assemblee - Articolo 15 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione potrà in alternativa essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.



Articolo 16 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva la programmazione delle attività;
- 2) approva il bilancio e il rendiconto finanziario;
- 3) procede alla elezione e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- 4) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sull'esclusione degli associati;
- 7) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione o attribuiti dalla legge;
- 10) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.


Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'intervento in assemblea da parte dell'associato può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno il 51% degli associati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 II e III comma Codice Civile.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata del 51% dei soci presenti per le modifiche statutarie.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 19 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Organo di amministrazione - Articolo 20 - L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari da minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. L'Organo di amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute



sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 21 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Poteri- Articolo 22 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. L'Organo di amministrazione dirige e gestisce l'associazione ed ha quindi tutti i poteri sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente o del nuovo Organo di amministrazione. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue prerogative e i suoi poteri spettano al vice Presidente.



Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

L'ETS si iscrive nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


Revisore dei conti - Articolo 24 - L'assemblea nomina un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale regolarmente iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, quando vengano superati i limiti previsti per legge.

Organo di Controllo - Articolo 25 - E' obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico, qualora vengano superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117 del 3.7.2017. L'Organo di controllo scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 c.c. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231 /2001 nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.LGS. 117/2017.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 26 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117 del 3.7.17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le di-



esposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Norma finale - Articolo 27 - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

VISTO PER INSERZIONE E DEPOSITO:

Torino, venticinque gennaio duemiladiciotto

In originale firmato:

Loretta Marino

Pietro Boero notaio

